



Roma, 20 dicembre 2012

Prot. 1078/A/20.12.2012

*Al Sign. Ministro della Salute  
Prof. Renato Balduzzi*

*All'Ufficio Relazioni Sindacali*

**OGGETTO:** osservazioni dell'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato sull'organizzazione del Ministero della Salute.

#### Capo II ARTICOLO 3 COMMA 4

PROPOSTA: Il Capo del Dipartimento della sanità pubblica presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali ed è responsabile dell'Unità centrale di crisi. Il Ministro può conferire al Capo del Dipartimento della sanità pubblica, ovvero ad altro direttore generale del suddetto Dipartimento.. A tal proposito sono da integrare rispettivamente i riferimenti alla professionalità medica e veterinaria.... le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani - Chief Veterinary Officer - ovvero di Chief Medical Officer, ove abbia professionalità medica o veterinaria.

#### ARTICOLO 4 COMMA 5

PROPOSTA: La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, di cui al comma 1, lettera d), svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni nelle materie di competenza. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Direzione si avvale, per la parte di competenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) di cui al comma 4, e degli uffici periferici di sanità (USMAF) di cui al comma 2, d'intesa con le rispettive Direzioni generali. Per le funzioni di vigilanza e ispettive, la Direzione opera in stretto raccordo con l'Ispettorato generale di cui all'art. 6, comma 5.

Tale modifica è ascrivibile al fatto che non e' possibile attribuire le competenze della valutazione del rischio alimentare ad una direzione generale che si occupa di gestione del rischio in quanto e' in contrasto con la normativa comunitaria **vigente reg. ce 178/2002.**

la suddetta normativa sancisce il principio di separazione della funzione di valutazione del rischio della catena alimentare dalle competenze in materia di gestione del rischio, al fine di garantire la necessaria indipendenza dell'esercizio dell'attivita' dell'analisi del rischio nella catena alimentare.

#### ARTICOLO 6 COMMA 4

Suscita perplessita' l'accorpamento delle competenze in materia di comunicazione istituzionale – finalizzate alla promozione della salute e dei corretti stili di vita- con le funzioni correlate al sistema informativo sanitario e non con la direzione generale della prevenzione.

#### ARTICOLO 8 COMMA 2

Incertezze sulla possibilità da parte degli USMAF di assicurare le funzioni derivanti dagli EX SASN.

*Il Segretario Nazionale  
Dott. Floriano Faragò*

